

# ARCHIVIO GIURIDICO SASSARESE

Diritto privato, patrimoniale  
e non patrimoniale: un'antitesi irrisolta?

Tomo I

Matteo Ambrosoli, Eduardo Buendía De Los Santos,  
Chloé Calmettes, Alessandro Hirata, Luigi Nonne,  
Rosanna Ortu, Laura Tafaro.

XXVIII

2023-1

Gennaio - Giugno

INSCHIBBOLETH



# ARCHIVIO GIURIDICO SASSARESE

RIVISTA INTERNAZIONALE DI DIRITTO PRIVATO ANTICO E CONTEMPORANEO

## *Direttore scientifico*

Giovanni Maria UDA (Università di Sassari)

## *Co-Direttore scientifico*

Rosanna ORTU (Università di Sassari)

## *Comitato di direzione*

Francesco CAPRIGLIONE (Università LUISS “Guido Carli” – Università telematica Guglielmo Marconi); Claudio COLOMBO (Università di Sassari); José Ramón DE VERDA Y BEAMONTE (Università di Valencia); Andrea DI PORTO (Sapienza Università di Roma); Catherine GINESTET (Università di Tolosa); Mauro GRONDONA (Università di Genova); Gabor HAMZA (Univ. Eötvös Loránd Budapest); Alessandro HIRATA (Università di San Paolo “USP”); Salvatore PATTI (Sapienza Università di Roma); Christoph SCHMID (Università di Brema); Agustin Luna SERRANO (Università Ramon Llul Barcelona), Vincenzo TROIANO (Università di Perugia)

## *Comitato di redazione*

Davide ACHILLE (Università del Piemonte Orientale); Carlo ATTANASIO (Università di Sassari); Claudia BENANTI (Università di Catania); Tania BORTOLU (Università di Sassari); Gianluca DE DONNO (Università di Sassari); Dario FARACE (Università di Roma “Tor Vergata”); Massimo FOGLIA (Università di Bergamo); Stefania FUSCO (Università di Sassari); Lorenzo GAGLIARDI (Università statale di Milano); Domenico GIURATO (Università di Sassari); Daniele IMBRUGLIA (Sapienza Università di Roma); Arturo MANIACI (Università statale di Milano); Raimondo MOTRONI (Università di Sassari);

Luigi NONNE (Università di Sassari); Maria Teresa NURRA (Università di Sassari); Laurent POSOCCO (Università di Tolosa); Federico PROCCHI (Università di Pisa); Giuseppe Werther ROMAGNO (Università di Sassari); Maria Gabriella STANZIONE (Università di Salerno) Fabio TORIELLO (Università di Sassari); Maria Manuel VELOSO GOMES (Università di Coimbra)

#### *Comitato dei revisori*

Luigi GAROFALO (Presidente – Università di Padova)

Marco AZZALINI (Università di Bergamo); Federico AZZARRI (Università di Pisa); Angelo BARBA (Università di Siena); Vincenzo BARBA (Sapienza Università di Roma); Maria Vittoria BRAMANTE (Università Telematica Pegaso); Pierangelo BUONGIORNO (Università di Münster); Fausto CAGGIA (Università “Kore” di Enna); Iliaria Amelia CAGGIANO (Università “Suor Orsola Benincasa” di Napoli); Maria Luisa CHIARELLA (Università di Catanzaro); Alberto Giulio CIANCI (Università di Perugia); Maria Rosa CIMMA (Università di Sassari); Laura D’AMATI (Università di Foggia); Iole FARGNOLI (Università statale di Milano); Sara CORRÊA FATTORI (Università di Araraquara “UniAra”); Maurilio FELICI (Università LUMSA di Palermo); Lucilla GATT (Università “Suor Orsola Benincasa” di Napoli); Andrea GENOVESE (Università “La Tuscia” di Viterbo); Fulvio GIGLIOTTI (Università di Catanzaro); Claudia IRTI (Università di Venezia Ca’ Foscari); Umberto IZZO (Università di Trento); David KREMER (Université Paris Descartes); Paola LAMBRINI (Università di Padova); Lorenzo MEZZASOMA (Università di Perugia); Massimo MIGLIETTA (Università di Trento); Eleonora NICOSIA (Università di Catania); Francesco Paolo PATTI (Università “Luigi Bocconi” di Milano); Aldo PETRUCCI (Università di Pisa); Guido PFEIFER (Università Goethe di Frankfurt am Main); Fabrizio PIRAINO (Università di Palermo); Johannes PLATSCHEK (Università di München “LMU”); Roberto PUCELLA (Università di Bergamo); Francesca REDUZZI MEROLA (Università di Napoli “Federico II”); Nicola RIZZO (Università di Pavia); Giacomo ROJAS ELGUETA (Università di Roma Tre); Diego ROSSANO (Università di Napoli “Parthenope”); Anna Maria SALOMONE (Università di Napoli “Federico II”); Gianni SANTUCCI (Università di Bologna); Roberto SCEVOLA (Università di Padova); Roberto SENIGAGLIA (Università di Venezia Ca’ Foscari); Eduardo Cesar SILVEIRA VITA MARCHI (Università di San Paolo “USP”); Laura TAFARO (Università di Bari “Aldo Moro”); Elena TASSI (Sapienza Università di Roma); Mario VARVARO (Università di Palermo); Paola ZILIOOTTO (Università di Udine)

#### *Segreteria di redazione*

Roberta BENDINELLI; Lorenzo BOTTA; Federica CHIRONI; Giovanni GANDINO; Roberta GUAINELLA; Maria Cristina IDINI; Pietro LIBECCIO; Claudia MARASCO; Salvatore MISTRETTA; Enrico NIEDDU; Anna Maria PANCALLO; Edoardo PINNA; Pietro Giovanni Antonio SANTORU; Laudevino Bento DOS SANTOS NETO DA SILVEIRA

Volume finanziato con il contributo dei Fondi Progetto PON “Just Smart”.  
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Sassari



Rivista on line open access. Indirizzo web: [www.archiviogiuridicosassarese.org](http://www.archiviogiuridicosassarese.org).

Registrazione: Tribunale di Sassari n° 11 del 26/01/1974.

*Prima serie:* Archivio Storico Sardo di Sassari, pubblicata in formato cartaceo dal 1975 al 1992.

*Seconda serie:* Archivio Storico e Giuridico Sardo di Sassari, pubblicata in formato cartaceo dal 1994 al 1998 e in formato digitale dal 1999 al 2019 (ISSN print: 2240-4856; ISSN on line: 2240-4864). Periodicità: semestrale.

*Serie attuale:* Archivio Giuridico Sassarese.

ISSN print: 2785-034X

ISSN on line: 2785-0803

ISBN print: 978-88-5529-411-9

© 2024, Associazione Giuridica Sassarese.

Editore: Inschibboleth edizioni – via G. Macchi, 94, 00133, Roma – Italia, email: [info@inschibbolethedizioni.com](mailto:info@inschibbolethedizioni.com). Direttore responsabile: Emiliano Tolu. Proprietario della pubblicazione: Associazione Giuridica Sassarese, email: [rivista@archiviogiuridicosassarese.org](mailto:rivista@archiviogiuridicosassarese.org). Sede della pubblicazione: Sassari, Associazione Giuridica Sassarese, c/o Studio Legale Berlinguer, via Cavour 88, 07100 Sassari, SS.

Fascicolo n. 1/2023, gennaio-giugno, pubblicato online il 20 maggio 2024.



## INDICE

*Diritto privato, patrimoniale e non patrimoniale:  
un'antitesi irrisolta?*  
Tomo I

- MATTEO AMBROSOLI, *Nullità di protezione, vendita di immobili da costruire e mancato rilascio della fideiussione. Nota a Cass. civ., 8 febbraio 2023, n. 3817* p. 9
- EDUARDO BUENDÍA DE LOS SANTOS, *Breve Estudio sobre la buena fe contractual en el Derecho Civil Peruano* p. 41
- CHLOÉ CALMETTES, *Studio di diritto comparato. La mediazione nel diritto italiano e nel diritto francese alla luce della trasposizione della Direttiva 2008/52* p. 109
- ALESSANDRO HIRATA, *A tipicidade contratual no direito romano e no período neobabilônico* p. 131
- LUIGI NONNE, *L'intrasmissibilità del rapporto giuridico: attualità e rilevanza di un'opzione dogmatica* p. 143
- ROSANNA ORTU, *Guerre, nemici e prigionieri in Roma antica* p. 165
- LAURA TAFARO, *A che punto è la notte? Brevi riflessioni su ventesimo secolo e diritto civile* p. 199



# A che punto è la notte?

## Brevi riflessioni su ventunesimo secolo e diritto civile

Laura Tafaro

*Sommario:* 1. Le esperienze tragiche del XXI secolo e i giuristi: qualche considerazione. – 2. Diritto civile attuale e persona umana: vulnerabilità in concreto e soggettività. – 3. Tutto è connesso: complessità giuridica e metodologia. – 4. La «catastrofe» del XXI secolo e l'insufficienza della «terribile pedagogia» della storia: la proposta del costituzionalismo globale. – 5. La tutela della presente e delle future generazioni e la salvaguardia del pianeta (per una soggettività non umana).

### 1. *Le esperienze tragiche del XXI secolo e i giuristi: qualche considerazione*

Il ventesimo secolo, per le esperienze disumane che l'hanno caratterizzato – *in primis* le due guerre mondiali – è stato probabilmente uno dei peggiori nella storia dell'umanità<sup>1</sup>, ma il secolo ventunesimo sembra aver smarrito la memoria<sup>2</sup> e non essere iniziato molto meglio: i suoi primi ventiquattro anni appaiono contrassegnati da esperienze altrettanto tragiche: una pandemia globale la quale ha condotto a «scelte tragiche»<sup>3</sup> e la riproposizione di guerre che,

<sup>1</sup> In questo senso E.J.E. HOBBSAWM, *Letà della catastrofe*, in *Il secolo breve 1914-1991*, trad. it. di B. LOTTI, Milano 2000, pp. 33-263. *Contra* la prospettazione di Hobsbawm del Novecento quale *secolo breve* v., in particolare, G. ARRIGHI, *Il lungo XX secolo. Denaro, potere e le origini del nostro tempo*, Milano 1996 e M. FLORES, *Tutta la violenza di un secolo*, Milano, 2005. Sul punto, interessanti riflessioni in J. PATOČKA, *Le guerre del XX secolo e il XX secolo come guerra*, in *Saggi eretici sulla filosofia della storia*, trad. it. di M. CARBONE, Torino 2002, pp. 132-153; R. ARON, *The century of total war*, Boston 1954. Il Novecento, nella sua complessità, è considerato un secolo «grande e terribile, affascinante e tremendo, tempo di morti e di rinascite. È il secolo che ha prodotto i totalitarismi e il nuovo costituzionalismo, che ha fatto le più grandi guerre e ha dato fondamenti alla pace, che ha inventato la bomba atomica e la dottrina della non violenza, ha perpetrato la Shoah, ha compiuto genocidi e ha visto popoli insorgere e liberarsi» (R. LA VALLE, *Quel nostro Novecento*, Milano 2011, p. 6).

<sup>2</sup> Sul punto, v., per tutti, W. BARBERIS, *Storia senza perdono*, Torino 2019 e, per la memoria collettiva, la celebre voce dell'Enciclopedia Einaudi di J. LE GOFF, *Memoria*, in *Enciclopedia Einaudi*, vol. 8, Torino 1979, spec. pp. 1068-1109, 1070 e 1105.

<sup>3</sup> L'espressione «scelte tragiche» richiama l'evocativo titolo di una celebre monografia del 1978 sui conflitti che la società affronta nell'allocatione di risorse tragicamente scarse (G. CALABRESI, P. BOBBIT, *Tragic Choices*, Norton 1978). Sulla scelta, in presenza di risorse sanitarie scarse, di ammettere alla terapia intensiva solamente i pazienti di età giovane cfr., in particolare, L. PALAZZANI, *La pandemia CoViD-19 e il dilemma per l'etica quando le risorse sono limitate:*

sebbene diverse dalle guerre «di religione o di [...] totalitarismi politici»<sup>4</sup> del secolo scorso, sembrano riscrivere, per certi versi e con le dovute differenze, talune pagine buie della storia e del diritto<sup>5</sup>.

Tali accadimenti, unitamente alla distruzione, ad opera dell'uomo, delle risorse naturali, pongono al giurista del ventunesimo secolo interrogativi pregnanti<sup>6</sup> e se, nel teatro dell'assurdo di Ionesco, il noto aforisma (ripreso da Woody Allen) secondo il quale «Dio è morto, Marx pure e anche io non mi sento molto bene» esprime ironicamente ed efficacemente la, per così dire, vertigine dell'uomo del ventesimo secolo dinanzi alla caduta dei valori assoluti, per manifestare lo sbigottimento del giurista del ventunesimo secolo dinanzi a quanto si pensava non dovesse più ripetersi, si può riproporre, in termini rinnovati, l'altrettanto efficace metafora della *morte* – o della crisi<sup>7</sup> – del diritto di carneluttiana memoria<sup>8</sup>.

La pandemia globale da Covid-19, nella quale si è rischiato di perdere di vista che «le persone non sono cose»<sup>9</sup>, i conflitti bellici mondiali in atto e la

*chi curare?*<sup>9</sup>, in *BioLaw Journal-Rivista di BioDiritto*, 1, 2020, p. 359 ss.; C. DI COSTANZO, V. ZAGREBELSKI, *L'accesso alle cure intensive fra emergenza virale e legittimità delle decisioni allocative*, *ivi*, p. 441 ss.; P. SOMMAGGIO, S. MARCHIORI, *Tragic choices in the time of pandemics*, *ivi*, p. 453 ss.

<sup>4</sup> G. ALPA, *Autonomia privata, diritti fondamentali e 'linguaggio dell'odio'*, in *Contr. impr.*, 2018, p. 46.

<sup>5</sup> Al riguardo, rileva che «la verità, amara, è che il passato fa fatica a passare. Vicende [...] che si immaginavano confinate ai momenti più foschi del Novecento, riemergono ciclicamente [...] toccando nel profondo la sensibilità del giurista educato al rispetto e alla tutela dei valori scolpiti nelle carte costituzionali e nelle dichiarazioni dei diritti postbelliche»: G. RESTA, *Le ferite della storia e il diritto privato riparatore*, in G. CONTE, A. FUSARO, A. SOMMA, V. ZENO-ZENCOVICH, *Dialoghi con Guido Alpa. Un volume offerto in occasione del suo LXXI compleanno*, Roma 2018, p. 420. In argomento, cfr. altresì G. RESTA, V. ZENO-ZENCOVICH, *La storia 'giuridificata'*, in G. RESTA, V. ZENO-ZENCOVICH (a cura di), *Riparare Risarcire Ricordare. Un dialogo tra storici e giuristi*, Napoli, 2012, p. 11 ss.

<sup>6</sup> Interrogativi non dissimili da quelli ai quali, nel 1950, nella riflessione giuridica della ricostruzione post-bellica, dopo la «catastrofe» di ben due conflitti mondiali, dell'Olocausto e dei regimi totalitari, tentò di dare risposta G. CAPOGRASSI, *Il diritto dopo la catastrofe*, in *Jus*, 1950, p. 177 ss. ora in *ID.*, *Opere*, Milano 1959, vol. V, p. 186 ss.

<sup>7</sup> Al riguardo ha rilevato che non si può parlare di crisi del diritto, in quanto «il diritto non è mai in crisi [...] in crisi è il modo in cui potere politico e forze politiche con la colpevole connivenza dei giuristi hanno ridotto il diritto»: P. GROSSI, *Società, diritto, Stato. Un recupero per il diritto*, Milano 2006, p. 112 s.

<sup>8</sup> F. CARNELUTTI, *La morte del diritto*, in G. BALLADORE PALLIERI, P. CALAMANDREI, A. CAPOGRASSI, F. CARNELUTTI, G. DELITALA, A.C. JEMOLO, A. RAVÀ, G. RIPERT, *La crisi del diritto*, Padova 1953. Più di recente, di morte del diritto discorrono W. LUCY, *La morte del diritto. Ancora un necrologio*, Napoli 2023, il quale riprende riflessioni in precedenza espresse in *ID.*, *The Death of Law: Another Obituary*, *Cambridge Law Journal*, 81, 2022, pp. 109-138; T. ENDICOTT, K. YEUNG, *The Death of Law? Computationally Personalized Norms and the Rule of Law*, *University of Toronto Law Journal*, 72, 2022, pp. 373-402. Sulla cd. fine del diritto, cfr., in particolare, la premessa di Pietro Rossi ai saggi raccolti in *AA. Vv.*, *Fine del diritto?*, a cura di P. ROSSI, Bologna 2009.

<sup>9</sup> Così Antonio Ruggeri nella bella intervista di R.G. Conti (in <https://www.giustizainsieme.it/it/diritto-dell-emergenza-covid-19/942-scelte-tragiche-e-covid-19>).

distruzione del pianeta impongono di prendere atto, «con molta tristezza ma anche con forte sdegno [del fatto che] il mondo di allora non è cambiato, ha solo trovato nuove forme di espressione e la sfrontatezza di riemergere in tutta la sua violenza»<sup>10</sup>.

Oggi più che mai, in questo terribile momento storico, è indispensabile, per fare in modo che il diritto non rimanga «sulle nuvole»<sup>11</sup> ma divenga, secondo l'insegnamento capograssiano, «esperienza»<sup>12</sup>, che il giurista<sup>13</sup> non abdichi al proprio ruolo<sup>14</sup> e resista sulla *trincea* della persona umana – valore normativo al vertice della gerarchia dei valori dell'ordinamento italiano (artt. 2 e 3 Cost.)<sup>15</sup> ed europeo (nel quale è stato positivizzato, nella Carta di Nizza<sup>16</sup> e nel Trattato di Lisbona<sup>17</sup>, il valore normativo – di rilevanza sovraordinata – della dignità umana) – e della sua centralità nell'ordinamento, in una rinnovata concezione

<sup>10</sup> G. ALPA, *op. loc. cit.*

<sup>11</sup> Della necessità che il diritto che non rimanga «sulle nuvole» discorre P. GROSSI, *Prima lezione di diritto*, 7<sup>a</sup> ed., Roma-Bari 2006, p. 43; ID., *Scienza giuridica italiana – Un profilo storico 1860/1950*, Milano 2000, p. 35.

<sup>12</sup> Indimenticabile l'insegnamento della dottrina capograssiana dell'esperienza giuridica per la quale v. G. CAPOGRASSI, *Il problema della scienza del diritto*, Roma 1937 e ID., *Studi sull'esperienza giuridica*, Roma 1932, ora, rispettivamente, in ID., *Opere*, vol. II, Milano 1959, pp. 418 ss.; 214 ss.

<sup>13</sup> Segnala che al giurista spettano «giudizi di valore [...] [con la consapevolezza che] la conoscenza scientifica presuppone un qualche universo culturale e quindi un mondo di valori» N. LIPARI, *L'interpretazione del contratto nel passaggio del diritto da scienza teorica a scienza pratica*, 2022, in *Actualidad Jurídica Iberoamericana*, 2022, p. 304.

<sup>14</sup> In argomento v., per tutti, N. LIPARI, *L'interpretazione del contratto nel passaggio del diritto da scienza teorica a scienza pratica*, cit., pp. 298-309; ID., *Il ruolo del giudice nella crisi delle fonti del diritto*, in ID., *Il diritto civile tra legge e giudizio*, Milano 2017, p. 15 ss.; ID., *La codificazione nella stagione della globalizzazione*, in *Riv. trim.*, 2015, p. 883. Sul ruolo del giurista – tradito in alte epoche della storia giuridica, nelle quali egli si è limitato «a disegnare sulla base delle norme prodotte da altri una sorta di teoria pura, scarnificata perché affondante nella astrattezza delle norme e non già sulla carnalità dei fatti economici sociali culturali» (P. GROSSI, *Società, diritto, Stato. Un recupero per il diritto*, cit., p. 114) – nella realtà contemporanea, cfr. già T. ASCARELLI, *Ordinamento giuridico e processo economico*, in *Problemi giuridici*, I, Milano 1959, p. 74; ID., *Tipologia della realtà, disciplina normativa e titoli di credito*, *ivi*, p. 188 ss.; ID., *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali. Istituzioni di diritto industriale*, Milano 1960, p. 12; ID., *Dispute metodologiche e contrasti di valutazione*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1953, p. 121.

<sup>15</sup> Così, autorevolmente, P. PERLINGIERI, *La personalità umana nell'ordinamento giuridico*, Camerino-Napoli 1972, spec. pp. 12, 175 e 189 s.; ID., *La personalità umana nell'ordinamento giuridico*, in *La persona e i suoi diritti. Problemi del diritto civile*, Napoli 2006, p. 3 ss., pp. 12 ss., 137 ss.; ID., *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-comunitario delle fonti*, Napoli 2006, spec. 433 ss.

<sup>16</sup> Nel preambolo della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea si afferma: «L'Unione si fonda sui valori indivisibili e universali della dignità umana [...] Pone la persona al centro della sua azione». Essa inoltre, all'art. 1, proclama: «La dignità umana è inviolabile. Essa deve essere rispettata e tutelata». Sulla persona umana, «centro» di ogni azione comunitaria v.: G. VETTORI, *Carta Europea e diritti dei privati (diritti e doveri nel nuovo sistema delle fonti)*, in *Riv. dir. civ.*, 2002, I, p. 670.

<sup>17</sup> Il Trattato di Lisbona, all'art. 1 bis, elenca, tra i valori comuni agli Stati membri sui quali si fonda l'Unione quelli della tutela «della dignità umana [...]».

del diritto *hominum causa constitutum*<sup>18</sup>, *a fortiori* per il paventato rischio del compimento del nichilismo giuridico<sup>19</sup> nel postumanesimo<sup>20</sup>, con la consapevolezza che «l'umano, e la sua custodia» devono guidare la transizione verso il nuovo, in stretto collegamento con i «principi nei quali l'umano continua a riconoscersi»<sup>21</sup>.

## 2. Diritto civile attuale e persona umana: vulnerabilità in concreto e soggettività

Il diritto, *in primis* il diritto civile, attuale è chiamato a ripensare sé stesso, a rifondarsi, a ritrovare il proprio orizzonte di senso, a fare in modo che «le

<sup>18</sup> Fu il giurista Ermogeniano ad affermare che: *Cum igitur hominum causa omne ius constitutum sit, primo de personarum statu ac post de ceteris* (D. 1. 5. 2, Hermog. l. 1). Anche Giustiniano, nelle Istituzioni, sottolineò la centralità della persona: *Ac prius de personis videamus. Nam parum est ius nosse, si personae, quarum causa statutum est, ignorentur* (Inst. Iust. 1. 2. 12). In tal modo, egli considerò tutto il diritto caratterizzato dalla massima considerazione delle persone, tanto da potersi dire creato in funzione di esse. La consapevolezza della centralità della persona nell'articolazione del diritto si rifletté anche nelle sistematiche dei giuristi romani, i quali iniziavano le loro opere partendo proprio dalle *personae*. Al riguardo emblematico è il manuale istituzionale di Gaio, il quale nel primo commentario dichiarava: *Et prius videamus de personis* (Gai. 1. 8). Sul punto, osserva acutamente che, attraverso la sistematica gaiana, «la persona viene così ad occupare un posto di preminenza, di centralità nell'ordinamento; è l'asse attorno al quale gravita il *ius*, l'intera costruzione giuridica [...] È una prospettiva che tende ad orientare il diritto verso il suo destinatario naturale, l'uomo, nel cui interesse «*statutum est*»: R. QUADRATO, *La persona in Gaio. Il problema dello schiavo*, in *Iura* 37, 1986, pp. 1 s. In argomento v. S. TAFARO, *Ius hominum causa constitutum. Un diritto a misura d'uomo*, Napoli, 2009, *passim*.

<sup>19</sup> Sul nichilismo giuridico è d'obbligo il riferimento a N. IRTI, *Nichilismo giuridico*, Roma-Bari 2005, *passim*. Per una critica al nichilismo giuridico, il quale «sostanzialmente riduce la giuridicità a semplice ratifica di cadenze di segno meramente procedimentale sottraendola a quella verifica di contenuto che non solo è l'unico strumento possibile per svincolare, nel segno della ragione, il diritto dalla logica primordiale dei rapporti di forza, ma che è altresì condizione indispensabile per una qualsiasi connessione all'idea di cultura intesa quale condizione dello spirito nella storia»: N. LIPARI, *Il diritto quale crocevia fra le Culture*, in ID., *Il diritto civile tra legge e giudizio*, cit., p. 294; P. PERLINGIERI, *Valori normativi e loro gerarchia. Una precisazione dovuta a Natalino Irti*, in *Rass. dir. civ.*, 1999, p. 787 ss.; ID., *Le insidie del nichilismo giuridico. Le ragioni del mercato e le ragioni del diritto*, in *Rass. dir. civ.*, 2005, p. 1 ss. (ora entrambi in ID., *L'ordinamento vigente e i suoi valori*, cit., pp. 229 ss., 327 ss.).

<sup>20</sup> In questo senso B. ROMANO, *Fondamentalismo funzionale e nichilismo giuridico. Postumanesimo "noia" globalizzazione*, Torino 2004, *passim*. Secondo l'A., se, finora, la fine dell'umanesimo (e il compimento del nichilismo) era stata solamente annunciata, è nella condizione contemporanea che «si avvia ad essere una fine compiuta nella concretezza del coesistere» (B. ROMANO, *Spiegazione biologico-macchinale dell'uomo. Estinzione del senso del diritto*, in ID., *Fondamentalismo funzionale e nichilismo giuridico. Postumanesimo «noia» globalizzazione*, cit., p. 88).

<sup>21</sup> S. RODOTÀ, *Così l'umano può difendersi dal postumano*, da *Repubblica*, 28 aprile 2015, in <http://temi.repubblica.it/micromega-online/cosi-l%E2%80%99umano-puo-difendersi-dal-postumano/>. Secondo l'A. «non è impresa da poco, né di pochi. Esige un mutamento culturale, un'attenzione civile diffusa, una coerente azione pubblica [...] una politica dell'umano».

ferite della storia»<sup>22</sup> del ventunesimo secolo siano non soltanto superate, ma anche «sanate»<sup>23</sup>, riparate<sup>24</sup>.

Per fare questo occorre imboccare la strada già tracciata nella riflessione giuridica successiva alla «catastrofe» del secolo scorso: ripartire dalla persona umana, con l'acquisita consapevolezza che tutta l'esperienza giuridica «si raccoglie nella vita della persona [...] nell'assoluta concretezza della persona come principio che dà sostanza e valore a tutta l'esperienza e le sue forme concrete»<sup>25</sup>.

Questa visione – la quale ha inciso sul passaggio dalla nozione formale ed astratta di persona fisica del Libro I del cod. civ. (con i correlati concetti di soggetto di diritto e di capacità giuridica) a quella di persona<sup>26</sup> (intesa quale «realtà umana che preesiste, anche giuridicamente, al diritto positivo»<sup>27</sup>) e sulla considerazione della persona quale valore normativo (ossia «valore obiettivo, interesse, bene giuridicamente rilevante»<sup>28</sup>) al vertice della gerarchia dei valori del sistema italo-europeo – determina l'assunzione della persona concreta come canone metodologico<sup>29</sup>.

Guerre, pandemia e distruzione del pianeta conducono alla definitiva consapevolezza che l'uomo – potenzialmente aggredibile da un virus piccolo ma dalle conseguenze enormi (anche mortali), da guerre dalle conseguenze inimmaginabili (al punto da far ipotizzare l'estinzione della specie umana a seguito dell'uso delle armi nucleari) e dalla invivibilità del pianeta – rimane fragile e vulnerabile<sup>30</sup>.

<sup>22</sup> G. RESTA, *Le ferite della storia e il diritto privato riparatore*, cit., p. 421.

<sup>23</sup> G. RESTA, *op. loc. cit.* L'a. precisa: «in modo tale da [...] evitare per il futuro il riprodursi di analoghe esperienze di sopraffazione e mortificazione dei diritti dei singoli e dei gruppi».

<sup>24</sup> Ciò con la consapevolezza che «l'intera tematica della riparazione per le ingiustizie e le ferite della storia [...] riflette il ruolo sempre crescente attribuito al diritto privato, alle sue categorie, ai suoi istituti e alle sue tecniche»: G. RESTA, *op. cit.*, p. 422.

<sup>25</sup> G. CAPOGRASSI, *op. loc. cit.*

<sup>26</sup> In questo senso F.D. BUSNELLI, *L'inizio della vita umana*, in *Riv. dir. civ.*, 2004, I, p. 540. L'a. sostiene, persuasivamente, che l'uomo «postula una protezione la cui estensione non sopporta limiti e/o misure di stampo statual-legalistico, ma è funzionale allo "svolgimento della personalità" ed è proiettata verso il "pieno sviluppo della persona umana"» (ID., *op. cit.*, p. 562).

<sup>27</sup> G. OPPO, *Declino del soggetto e ascesa della persona*, in *Riv. dir. civ.*, 2002, I, p. 829 ss. L'a. afferma che il diritto positivo «può negare il soggetto o limitare la soggettività, non può negare l'uomo» e ricostruisce il passaggio della «ascesa della "persona" rispetto al "soggetto"» quale ascesa del soggetto «da una condizione di soggezione a una condizione sempre più di centralità nell'ordine giuridico». Sul punto, cfr., altresì, S. RODOTÀ, *Dal soggetto alla persona*, Napoli 2007, *passim*.

<sup>28</sup> P. PERLINGIERI, *La personalità umana nell'ordinamento giuridico*, in ID., *La persona e i suoi diritti. Problemi del diritto civile*, cit., p. 13.

<sup>29</sup> In questo senso già L. MENGONI, *La tutela giuridica della vita materiale nelle varie età dell'uomo*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1982, p. 1135 s. L'a. considera la persona «nella totalità dei suoi elementi costitutivi» e, in tal modo, perviene alla considerazione giuridica dei problemi di tutela della *vita materiale* «che nella visuale del concetto astratto rimangono in ombra, quali i problemi di promozione del "pieno sviluppo della persona umana"».

<sup>30</sup> Sul punto cfr. V. PAGLIA, *La forza della fragilità*, Roma-Bari 2022, p. 7 ss.

Al riguardo, la recente riflessione (critica) sulla nozione di vulnerabilità – la quale tende ad affrancarla dalle caratteristiche che portano a considerarlo vulnerabili (e meritevoli di protezione) taluni soggetti in maniera automatica e presuntiva<sup>31</sup> – ricomprende in quest'ultima tutte le situazioni che, in concreto, producono disegualianze<sup>32</sup> e, nello specifico, oltre alla dimensione esistenziale (ontologica), una dimensione dipendente da tutte le circostanze (accidentali e variabili) legate ai contesti situazionali<sup>33</sup>.

Tutte queste situazioni «penetra[no] nella regolamentazione giuridica»<sup>34</sup>; la vulnerabilità è sempre più presa in considerazione dal legislatore italiano ed europeo<sup>35</sup>, oltre che dai provvedimenti giurisdizionali, *in primis* della Corte di Strasburgo (CEDU) la quale, pur non fornendo una definizione del concetto di vulnerabilità, la riferisce a tutte le situazioni in cui i soggetti sono condizionati nel loro agire, in tal modo accogliendo una nozione di vulnerabilità aperta, comprendente tutte le ipotesi di debolezza e svantaggio non predeterminabili in astratto<sup>36</sup>, ma da valutare in concreto, caso per caso<sup>37</sup>.

Si tratta, in definitiva, di situazioni «dipendenti da specifici contesti e da peculiari fattori (patogeni) operanti nello spazio dell'interazione dove si collocano individui 'in carne ed ossa'»<sup>38</sup> rispetto alle quali le teorie tradizionali della vulnerabilità si rivelano inadeguate e vi è l'urgenza di un ripensamento della relativa nozione<sup>39</sup>.

<sup>31</sup> In questo senso M.G. BERNARDINI, *(In)visibili? La vulnerabilità alla violenza di chi non ha l'età*, in *GenIUS* 2020, p. 5. Per il recente (e vivace) dibattito sulla vulnerabilità, senza alcuna pretesa di esaustività, si veda, per la riflessione italiana, B. PASTORE, O. GIOLO (a cura di), *Vulnerabilità. Analisi multidisciplinare di un concetto*, Roma 2018 e A. FURIA, S. ZULLO (a cura di), *La vulnerabilità come metodo*, Roma 2020; G. ZANETTI, *Filosofia della vulnerabilità*, Roma 2019; M.G. BERNARDINI, *Il soggetto vulnerabile. Status e prospettive di una categoria (giuridicamente) controversa*, in *Riv. fil. dir., Journal of Legal Philosophy*, 2017, 2, pp. 365-384; R. CHENAL, *La definizione della nozione di vulnerabilità e la tutela dei diritti fondamentali*, in *Ars Interpretandi*, 2018, 2, pp. 35-56; TH. CASADEI (a cura di), *Diritti umani e soggetti vulnerabili. Violazioni, trasformazioni, aporie*, Torino 2012.

<sup>32</sup> Sul punto cfr. B. PASTORE, *Introduzione a AaVV., Capacità di agire e vulnerabilità. Una prospettiva interdisciplinare*, a cura di B. Pastore, in *D & Q*, 2020, p. 8.

<sup>33</sup> Così B. PASTORE, *Vulnerabilità, diritto, ragionamento giuridico*, in *www.teoriaestoriadeldirittoprivato.com*, 2022, p. 3.

<sup>34</sup> B. PASTORE, *op. loc. cit.*; ID., *Semantica della vulnerabilità, soggetto, cultura giuridica*, 2021, p. 77. Sul punto cfr. anche A. FUSARO, *Il negozio della persona vulnerabile e il linguaggio delle invalidità*, in *Ars Interpretandi*, 2019, pp. 39-63.

<sup>35</sup> Sul punto, cfr. M. VIRGILIO, *La vulnerabilità nelle fonti normative italiane e dell'Unione Europea: definizioni e contesti*, in B. PASTORE, O. GIOLO (a cura di), *Vulnerabilità. Analisi multidisciplinare di un concetto*, cit., pp. 161-170.

<sup>36</sup> In questo senso E. DICIOTTI, *La vulnerabilità nelle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo*, in *Ars interpretandi*, n. 2, 2018, p. 13 ss.

<sup>37</sup> Così R. CHENAL, *La definizione della nozione di vulnerabilità e la tutela dei diritti fondamentali*, in *Ars interpretandi*, n. 2, 2018, p. 52 ss.

<sup>38</sup> B. PASTORE, *op. ult. cit.*, p. 4.

<sup>39</sup> A. CALLEGARI, *Il paradigma della vulnerabilità: brevi riflessioni per una riconfigurazione del dilemma equality-difference*, in *www.questionegiustizia.it*, 2018, p. 1.

La vulnerabilità va dunque considerata alla luce del caso concreto e delle sue peculiarità. Persino le situazioni di fragilità aventi un'origine naturale (la minore età, la malattia, la disabilità, l'anzianità) non si trasformano automaticamente in vulnerabilità sociali, ma esclusivamente «se il dato naturale, che in sé stesso potrebbe anche non essere un attentato al benessere, non divenisse socialmente occasione per non poter tenere il passo degli altri o, peggio, per esserne feriti, discriminati, emarginati»<sup>40</sup>.

In questa prospettiva, attenta alla concretezza delle esigenze e dei bisogni esistenziali, la soggettività viene ad essere riconfigurata quale concetto riassuntivo della condizione generale della persona, superandone l'astrattezza<sup>41</sup>.

### 3. Tutto è connesso: complessità giuridica e metodologia

Gli accadimenti tragici del ventunesimo secolo confermano le profonde interdipendenze esistenti sia tra tutti gli appartenenti alla famiglia umana, sia tra l'uomo e il pianeta.

Invero, la consapevolezza del *destino comune* dei popoli, ma anche della «comunanza dei destini»<sup>42</sup> dell'uomo e della natura è stata ormai acquisita in conseguenza dell'emergenza climatica globale e, ancora prima, per effetto della globalizzazione economica e della rivoluzione digitale, le quali avevano evidenziato le connessioni tra fenomeni geograficamente anche molto distanti tra loro.

La pandemia mondiale, le guerre in atto e la distruzione della natura accrescono la consapevolezza della necessità, per una *governance* efficace di problemi di così vasta portata, dell'assunzione di decisioni generali a livello globale: rispetto a tali problemi, le risposte dei singoli Stati nazionali si rivelano inefficaci.

Tutto questo nella prospettiva della complessità<sup>43</sup>, la quale costituisce ormai la *cifra* e la *sfida* del pensiero scientifico<sup>44</sup>. Essa ha condotto alla cadu-

<sup>40</sup> A. GENTILI, *La vulnerabilità sociale. Un modello teorico per il trattamento legale*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 2019, p. 42

<sup>41</sup> In questo senso B. PASTORE, *Vulnerabilità, diritto, ragionamento giuridico*, cit., p. 4; ID., *Soggettività giuridica e vulnerabilità*, cit., pp. 127-131, nonché M.R. MARELLA, *Antropologia del soggetto di diritto. Note sulle trasformazioni di una categoria giuridica*, in *Il soggetto di diritto. Storia ed evoluzione di un concetto nel diritto privato*, a cura di F. Bilotta e F. Raimondi, Napoli 2020, pp. 54-56.

<sup>42</sup> H. JONAS, *Il principio responsabilità. Un'etica per la civiltà tecnologica*, Torino 2009, p. 176.

<sup>43</sup> La teoria della complessità rispecchia la realtà in cui tutto è connesso e interdependente e consente la comprensione dell'insieme di «eventi, azioni, interazioni, retroazioni, determinazioni, rischi» tra loro *tessuti insieme*: E. MORIN, *Introduzione al pensiero complesso. Gli strumenti per affrontare la sfida della complessità*, Milano 1993, p. 32.

<sup>44</sup> In questi termini E. MORIN, *La sfida della complessità*, Firenze 2018, p. spec. pp. 27 e 35; ID., *Introduzione al pensiero complesso*, cit., p. 58.

ta dei *miti* della certezza, completezza, ordine, esaustività e onniscienza (i quali «per secoli – quali comete – hanno indicato e regolato il cammino e gli scopi del pensiero scientifico»<sup>45</sup>) e all'abbandono della metodologia tradizionale, con la conseguente adozione di una metodologia adeguata ai sistemi complessi<sup>46</sup>.

Anche per il diritto la complessità rappresenta una necessità e una sfida<sup>47</sup>: ad una società complessa, in continuo mutamento, non può che corrispondere un diritto altrettanto complesso, con un livello di complessità corrispondente a quello del sociale da regolamentare<sup>48</sup>.

È la complessità sociale a determinare la complessità giuridica<sup>49</sup>; la complessità del sistema socio-culturale di appartenenza non è dunque «aspetto fattuale privo di capacità condizionante, ma è aspetto strutturale conformativo e adeguatore e, quindi, realmente contenutistico dello *ius*»<sup>50</sup>.

Il diritto rispecchia la complessità del sociale anzitutto mediante la giuridificazione delle situazioni di interesse<sup>51</sup> e il necessario raccordo con gli altri rami del sapere: l'analisi giuridica si arricchisce «di intensi e fertili colloqui *extra moenia*»<sup>52</sup>.

<sup>45</sup> G. BOCCHI, M. CERUTI, *La sfida della complessità nell'età globale*, in G. BOCCHI e M. CERUTI (a cura di), *La sfida della complessità*, Milano 2007, p. XXIV.

<sup>46</sup> Si segnala che l'imponente produzione scientifica di E. Morin culmina con un'opera – realizzata negli anni e articolata in diversi volumi – dedicata al *Metodo* adeguato alla teoria della complessità, sul punto v. E. MORIN, *Intervista con Edgar Morin*, in RÉDA BENKIRANE, *La teoria della complessità*, Torino 2007, p. 23 s.

<sup>47</sup> In questi termini v., in particolare, L. AVITABILE (a cura di), *Il filosofo del diritto davanti alla crisi della complessità*, Napoli 2010, *passim*.

<sup>48</sup> Nel senso che solamente un diritto complesso può essere in grado di dare risposte ad una società «a complessità crescente, con situazioni che mutano più velocemente e con bisogni di regolazione più estesi»: N. LUHMANN, *La positività del diritto*, in AA. VV., *La differenziazione del diritto. Contributi alla sociologia e alla teoria del diritto*, Bologna 1990, p. 12. In definitiva, alla complessità sociale «estrinseca» consegue e corrisponde la complessità giuridica «intrinseca» (M. TRIMARCHI, *Complessità e integrazione delle fonti nel diritto privato in trasformazione*, in *Jus Civile*, 2017, p. 393 ss.).

<sup>49</sup> Sulla complessità giuridica v., per tutti, A. FALZEA, voce *Complessità giuridica*, in *Enc. dir.*, *Annali*, vol. I, Milano 2007, p. 201 ss., ora in P. Sirena (a cura di), *Oltre il "positivismo giuridico" in onore di Angelo Falzea*, Napoli 2011, p. 3 ss.; N. LUHMANN, *Sistema giuridico e dogmatica giuridica*, Bologna 1978; P. GROSSI, *Globalizzazione, diritto, scienza giuridica*, in *Foro it.*, 2002, c. 151 ss.; B. TRONCARELLI, *Complessità e diritto. Oltre la ragione sistemica*, Milano 2002; U. PAGALLO, *Teoria giuridica della complessità*, Torino 2006; R. NOCERINO, *Complessità e diritto: brevi riflessioni su Niklas Luhmann e Bruno Romano*, in *www.i-lex.it. Scienze Giuridiche, Scienze Cognitive e Intelligenza artificiale*, 11, 2010, pp. 525-539.

<sup>50</sup> P. PERLINGIERI, *Complessità e unitarietà dell'ordinamento giuridico vigente*, in *Rass. dir. civ.*, 2005, p. 192, ora in Id., *L'ordinamento vigente e i suoi valori. Problemi del diritto civile*, Napoli 2006, p. 9.

<sup>51</sup> A. FALZEA, *Complessità giuridica*, cit., 210. Secondo l'A., il processo di «complessificazione» dell'ordinamento consente alle situazioni di interesse di divenire situazioni giuridicamente protette e al diritto di essere «strumento ordinatore della complessità sociale» (p. 213).

<sup>52</sup> P. GROSSI, *Il diritto civile in Italia fra moderno e pos-moderno. Dal monismo legalistico al pluralismo giuridico*, Milano 2021, p. 129.

La complessità – la quale in generale, per il pensiero scientifico, presenta i «tratti inquietanti dell'inestricabile, del disordine, dell'ambiguità, dell'incertezza»<sup>53</sup> – nelle scienze giuridiche determina «la fine delle certezze [...] segnando il congedo dal mondo della sicurezza»<sup>54</sup>. La giuridicità viene ad essere definita da predicati quali «transitorio, precario ed incerto»<sup>55</sup>.

Sul piano metodologico ne consegue la rivisitazione delle categorie giuridiche e delle costruzioni dogmatiche<sup>56</sup>, poco a contatto con il fluire ed il divenire dei fatti storici<sup>57</sup>, con la conseguente considerazione della dimensione storica<sup>58</sup> e relativa<sup>59</sup> dell'esperienza giuridica.

Ciò determina la caduta del *mito* della «neutralità del sistema e dei concetti»<sup>60</sup>: la categoria generale, non più considerata quale realtà «immobile e rigida, valida *sub specie aeternitatis*»<sup>61</sup> assume valore storico-relativo; nel procedimento interpretativo, per l'individuazione delle regole giuridiche da applicare al caso concreto, si prendono in considerazione tutte le sue peculiarità<sup>62</sup> e la

<sup>53</sup> E. MORIN, *Introduzione al pensiero complesso. Gli strumenti per affrontare la sfida della complessità*, cit., p. 32.

<sup>54</sup> R. NOCERINO, *Complessità e diritto: brevi riflessioni su Niklas Luhmann e Bruno Romano*, cit., p. 531.

<sup>55</sup> L. AVITABILE (a cura di), *Il filosofo del diritto davanti alla crisi della complessità*, cit., p. 19. Sul punto cfr. altresì I. PRIGOGINE, *La fine delle certezze. Il tempo, il caos e le leggi della natura*, Milano 1997, p. 26.

<sup>56</sup> Così, autorevolmente e da tempo, P. PERLINGIERI, per il quale v., in particolare, P. PERLINGIERI, *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-comunitario delle fonti*, Napoli 2020, spec. pp. 21 ss. e 259 ss.

<sup>57</sup> Sull'affermazione della necessità, per il giurista, di raccordare le costruzioni sistematiche della scienza giuridica con il fluire dei fatti storici v., autorevolmente, S. PUGLIATTI, *Crisi della scienza giuridica. Atti del XV Congresso Nazionale di Filosofia*, 1948, ora in ID., *Diritto civile. Metodo – Teoria – Pratica*, Milano 1951, pp. 691-699, nonché in ID., *Grammatica e diritto*, Milano 1978, pp. 101-147; 195-203; ID., *La giurisprudenza come scienza pratica*, in *Riv. it. scienze giur.*, 1950, p. 58.

<sup>58</sup> Sulla storicità dell'esperienza giuridica v., per tutti, P. GROSSI, *Prima lezione di diritto*, cit., p. 20 ss.; ID., *Storia di esperienze giuridiche e tradizione romanistica (a proposito della rinnovata e definitiva «Introduzione allo studio del diritto romano» di Riccardo Orestano)*, in *Quad. fiorentini*, Milano 1988, p. 533 ss.; ID., *Storicità del diritto*, in *Diritti lavori mercati*, 2006, p. 217 ss.; N. LIPARI, *Paolo Grossi, ovvero del diritto come storia*, in *Riv. trim.*, 2011, p. 755 ss.

<sup>59</sup> Tra gli aa. i quali, seppur con sfumature diverse, hanno affermato la relatività storica del diritto v., per tutti, S. PUGLIATTI, *La giurisprudenza come scienza pratica*, cit., p. 77 ss.; A. CALASSO, *Storicità del diritto*, Milano 1966, *passim*; P. GROSSI, *Pagina introduttiva ai Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico*, Milano 1972, I, p. 3 s.; R. ORESTANO, *Introduzione allo studio del diritto romano*, Bologna 1987, spec. p. 297 ss.

<sup>60</sup> P. PERLINGIERI, *Scuole civilistiche e dibattito ideologico: introduzione allo studio del diritto privato in Italia*, in ID., *Scuole, tendenze e metodi. Problemi del diritto civile*, Napoli 1988, p. 87.

<sup>61</sup> P. PERLINGIERI, *Produzione scientifica e realtà pratica: una frattura da evitare*, in ID., *Scuole tendenze e metodi*, cit., p. 22 s.

<sup>62</sup> In questo senso, autorevolmente, P. PERLINGIERI, *Il diritto civile nella legalità costituzionale*, II, *Fonti e interpretazione*, Napoli 2020, p. 99; ID., *Il diritto dei contratti fra persona e mercato. Problemi del diritto civile*, Napoli 2003, p. 495; P. GROSSI, *Pluralità delle fonti del diritto e attuazione della Costituzione*, in *Riv. trim.*, 2019, p. 774 s.

complessità dei bisogni, degli interessi, delle esigenze, delle aspirazioni umane da regolare<sup>63</sup>, pervenendo ad una soluzione «attenta agli interessi in gioco [...] la più adeguata al caso concreto e al rapporto fatto-norma-sistema»<sup>64</sup>.

Ne consegue la centralità, nel procedimento ermeneutico, del ruolo dell'interprete, chiamato a tradurre nell'«ordinamento del caso concreto» principi e regole appartenenti al (complesso) sistema<sup>65</sup>. Al giurista spetta il compito di «specificare o determinare il contenuto della norma», con la consapevolezza che «l'indeterminazione» del diritto costituisce la «porta» attraverso la quale «il flusso storico penetra continuamente nel sistema normativo»<sup>66</sup>.

#### 4. La «catastrofe» del XXI secolo e l'insufficienza della «terribile pedagogia» della storia: la proposta del costituzionalismo globale

Il (costitutivo) rapporto del diritto con la complessità del sociale – con i valori, gli interessi, i fermenti, le tensioni, il coacervo dei *fatti* economici, sociali e culturali esistenti in un dato momento storico – comporta che esso non può rimanere, per così dire, agnostico rispetto alla necessità di perseguire un modello di sviluppo sostenibile anche dal punto di vista ambientale e sociale<sup>67</sup>.

<sup>63</sup> Il diritto è per definizione «carnale» (P. GROSSI, *Uno storico del diritto alla ricerca di sé stesso*, Bologna 2008, p. 24), ossia «dimensione della storia umana [...] complessa perché complesso è il corpo vivente della società alla quale il diritto incessantemente si riferisce [...] [il quale] si intride di valori e anche di passioni e di interessi [...] attinge nel profondo, in una realtà sottostante [...] da cui trae vitalità e legittimazione» (ID., *Società, diritto, Stato. Un recupero per il diritto*, cit., p. 115 s.).

<sup>64</sup> G. PERLINGIERI, *L'inesistenza della distinzione fra regole di comportamento e di validità nel diritto italeuropeo*, Napoli 2013, p. 86 ss.

<sup>65</sup> Così, autorevolmente e da tempo, Pietro Perlingieri, per il quale v., in particolare, P. PERLINGIERI, *Interpretazione e qualificazione: profili dell'individuazione normativa*, in *Dir. giur.*, 1975, p. 37; ID., *Complessità e unitarietà dell'ordinamento giuridico vigente*, ora in ID., *L'ordinamento vigente e i suoi valori. Problemi del diritto civile*, cit., p. 3 ss.; ID., *L'interpretazione della legge come sistematica ed assiologica. Il broccardo in claris non fit interpretatio, il ruolo dell'art. 12 disp. prel. c.c. e la nuova scuola dell'esegesi*, in ID., *Scuole, tendenze e metodi*, cit., p. 273 ss.

<sup>66</sup> S. PUGLIATTI, *La giurisprudenza come scienza pratica*, cit., p. 77 ss.

<sup>67</sup> Nello specifico del diritto civile, ne hanno analizzato i rapporti con il modello economico di sviluppo sostenibile: M. PENNASILICO, *Sviluppo sostenibile, legalità costituzionale e analisi "ecologica" del contratto*, in *Pers. merc.*, 2015, p. 37 ss.; ID., *Sviluppo sostenibile e "contratto ecologico": un altro modo di soddisfare i bisogni*, in *Rass. dir. civ.*, 2016, p. 1291 ss.; ID., *La "sostenibilità ambientale" nella dimensione civil-costituzionale: verso un diritto dello "sviluppo umano ed ecologico"*, in *Riv. quadr. amb.*, 2020, p. 4 ss.; ID., *Economia circolare e diritto: ripensare la sostenibilità*, in *Pers. merc.*, 2021, p. 711 ss.; ID., *Emergenza e ambiente nell'epoca pandemica. Verso un diritto dello "sviluppo umano ed ecologico"*, in *Giust. civ.*, 2021, p. 495 ss.; P. POLLICE (a cura di), *Liber Amicorum per Biagio Grasso*, Napoli 2015, p. 473 ss.; E. CATERINI, *Sostenibilità e ordinamento civile. Per una riproposizione della questione sociale*, Napoli 2018; G. VETTORI, *Verso una società sostenibile*, in *Pers. merc.*, 2021, p. 463 ss.; ID., *Contratto e rimedi. Verso una società sostenibile*, 4<sup>a</sup> ed., Milano 2021, p. 60 ss.; C. MIGNONE, *Diritti e sostenibilità. Una ricostruzione per immagini*, in *Actualidad Juridica Iberoamericana*, 14, 2021, p. 208 ss.

Tale modello di sviluppo, con le correlate ed interdipendenti dimensioni dell'economia, dell'ambiente e delle persone, costituisce un vero e proprio paradigma della complessità: crescita economica, salvaguardia dell'ambiente, equità, giustizia e solidarietà intergenerazionale ed infragenerazionale sono "tessuti insieme"; non vi può essere sostenibilità economica senza sostenibilità ambientale e sociale e viceversa, in una circolarità continua.

Come noto, la necessità di integrare le esigenze della crescita economica con quelle di tutela dell'ambiente e di sviluppo sociale è stata affermata per la prima volta nella comunità internazionale nel 1987, con la celebre definizione – contenuta nel cd. Rapporto Brundtland – di sviluppo sostenibile quale sviluppo «*that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs*»<sup>68</sup>. Esso ha successivamente ispirato ben tre Conferenze internazionali delle Nazioni Unite<sup>69</sup> e, da ultimo, anche l'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile<sup>70</sup> ed è stato riproposto in moltissime fonti normative internazionali (al punto da costituire una sorta di *mantra*<sup>71</sup>). Ciononostante, non ne è stata mai precisata la natura giuridica; il dibattito copioso sviluppatosi intorno ad essa<sup>72</sup> evidenzia semplicemente che il suo *leitmotiv* va rinvenuto nella necessità di coniugare le esigenze della crescita economica con quelle della tutela dell'ambiente<sup>73</sup>; a differenza della comunità internazionale, nel sistema italo-europeo allo sviluppo sostenibile è attribuita espressamente, nelle fonti normative<sup>74</sup>, la natura giuridica di principio<sup>75</sup>.

<sup>68</sup> *Report of the World Commission on Environment and Development (WCED) "Our Common Future"*, doc. n. A/42/427 del 4 agosto 1987.

<sup>69</sup> La Conferenza su Ambiente e Sviluppo di Rio de Janeiro del 1992, il Vertice Mondiale sullo Sviluppo Sostenibile di Johannesburg del 2002 e la Conferenza delle Nazioni Unite sullo Sviluppo Sostenibile di Rio de Janeiro del 2012.

<sup>70</sup> Il programma d'azione per le persone, il pianeta e la prosperità sottoscritto nel settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri dell'ONU (l'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile), il quale ha individuato gli obiettivi da perseguire per raggiungere lo Sviluppo Sostenibile entro il 2030.

<sup>71</sup> Così F. FRANCONI, *Sviluppo sostenibile e principi di diritto internazionale dell'ambiente*, in P. FOIS (a cura di), *Il Principio dello sviluppo sostenibile nel diritto internazionale ed europeo dell'ambiente*, Napoli 2007, pp. 41-61.

<sup>72</sup> Sul punto si rinvia a L. TAFARO, *Sostenibilità ambientale, economia circolare e diritto dei cives: nuove prospettive*, in *Le nuove frontiere dell'ecodiritto*, a cura di A. Bonomo, L. Tafaro, A. Uricchio, Bari 2021, spec. p. 24 s., nt. 20.

<sup>73</sup> Così P. SANDS, *Principles of International Environmental Law*, Cambridge 2003, p. 53.

<sup>74</sup> Il principio dello sviluppo sostenibile è positivizzato, nelle fonti normative europee, agli artt. 3 TUE e 11 TFUE, all'art. 37 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE (Carta di Nizza) e, nelle fonti di diritto interno, da ultimo, all'art. 9 Cost. – modificato con l. cost., 11 febbraio 2022, n. 1 – ai sensi del quale la Repubblica tutela «l'ambiente la biodiversità e gli ecosistemi anche nell'interesse delle future generazioni», oltre che all'art. 3-*quater* c. amb. (d.leg. 03/04/2006, n. 152), il quale sancisce che ogni attività (economica) «deve conformarsi al principio dello sviluppo sostenibile» (comma 1).

<sup>75</sup> Sul principio italo-europeo dello sviluppo sostenibile, v., in particolare, K. BOSSELMANN, *The Principle of Sustainability. Transforming Law and Governance*, Ashgate, 2008, p. 57 e, per la dottrina italiana, P.A. PILLITU, *Il principio dello sviluppo sostenibile nel diritto ambientale dell'Unione europea*, in P. FOIS (a cura di), *Il principio dello sviluppo sostenibile nel diritto*

Sta di fatto che lo sviluppo sostenibile impone, sia nell'ordinamento internazionale, sia nel sistema italo-europeo, di mettere al centro del sistema e della riflessione giuridica i temi dell'equità e della giustizia (anche intergenerazionale), in tal modo riassegnando al diritto la funzione di *ars boni et aequi* la quale, secondo i giureconsulti romani, ne costituisce l'essenza<sup>76</sup>.

Va rilevato che, sulla falsariga della risposta del diritto alle tragedie del ventesimo secolo (i due conflitti bellici mondiali, i regimi autoritari e l'esperienza dell'olocausto) – il “mai più” pronunciato all'annichilimento e all'annientamento della persona – rappresentato dalla fervida stagione costituente (dal 1945 al 1949) che ha condotto alla promulgazione delle principali costituzioni europee, la scienza giuridica ha prospettato di procedere con un nuovo procedimento costituzionale, questa volta su scala globale<sup>77</sup>.

Purtroppo, difatti, come ebbe ad osservare nel 1950 Capograssi<sup>78</sup>, l'uomo, per comprendere, ha bisogno della «terribile pedagogia» della storia, ma «il guaio è che, per capire, questa è condizione necessaria ma non sufficiente»<sup>79</sup>.

La «catastrofe» (con la conseguente sua «terribile pedagogia») del XXI secolo non è allora sufficiente per «capire», ossia per trarre insegnamento dalla storia e fare in modo che le sue pagine buie non abbiano ad essere riscritte. Occorre qualcosa in più e questo *quid pluris* è la proposta di una nuova costituzione planetaria, ossia di garanzie costituzionali dei diritti fondamentali di tutti gli esseri umani e del pianeta<sup>80</sup>.

La proposta comprende l'intera umanità, ossia il *populus* planetario in cui ciascuno – e la sorte di ciascuno – è legato all'altro (alla sorte dell'altro), in quella interdipendenza degli appartenenti alla famiglia umana resa quasi tangibile dalla pandemia, dalle guerre in atto (con il travalicamento dei confini degli Stati nazionali) e dalla devastazione ambientale.

È di tutta evidenza che la tutela costituzionale dei diritti di tutta l'umanità comporta anzitutto la rivisitazione della nozione di cittadinanza, con la

*internazionale ed europeo dell'ambiente*, cit., pp. 244-246; M. PENNASILICO, *Contratto e uso responsabile delle risorse naturali*, cit., p. 753 ss.; ID., *Sviluppo sostenibile, legalità costituzionale e analisi “ecologica” del contratto*, cit., p. 37 ss.; ID., *Sviluppo sostenibile e “contratto ecologico”: un altro modo di soddisfare i bisogni*, cit., pp. 1291-1322; D. PORENA, *Il principio di sostenibilità. Contributo allo studio di un programma costituzionale di solidarietà intergenerazionale*, Torino 2017, p. 111 ss.

<sup>76</sup> Si rammenta che, in apertura del Digesto giustiniano, il giurista Ulpiano attribuisce l'espressione *Ius est ars boni et aequi* a Giuvenzio Celso (Dig. 1, 1, 1pr).

<sup>77</sup> La proposta è di L. FERRAJOLI, *Per una Costituzione della Terra*, Milano 2022, spec. pp. 51 ss. e 91 ss.

<sup>78</sup> G. CAPOGRASSI, *Il diritto dopo la catastrofe*, cit., p. 186 ss.

<sup>79</sup> G. CAPOGRASSI, *op. loc. cit.*

<sup>80</sup> In questo senso L. FERRAJOLI, *op. loc. cit.* Secondo l'A., il costituzionalismo globale consentirebbe di superare l'incapacità degli Stati nazionali di rispondere alle sfide ed alle emergenze planetarie, oltre che le contraddizioni irrisolte dell'odierno costituzionalismo (l'aporia tra l'universalismo dei diritti umani e la cittadinanza quale presupposto per il loro esercizio e tra la sovranità degli Stati e il principio della pace).

conseguente attribuzione dell'esercizio (oltre che della titolarità) dei diritti a prescindere dal collegamento con un determinato ordinamento statale. In tal modo, si apre la strada alla concezione di cittadinanza universale, ricollegata non ad un singolo ordinamento statale, bensì all'ordinamento globale, con la consapevolezza che, almeno nell'immediato, dagli Stati nazionali e dalla loro funzione non si possa prescindere: per l'esercizio dei diritti è al momento necessario l'aggancio con un determinato ordinamento statale.

Lipotizzata cittadinanza universale è indubbiamente prospettica; essa però sembra la naturale prosecuzione dell'epocale passaggio, nell'elaborazione concettuale, dai diritti del cittadino ai diritti dell'uomo (cittadino del mondo)<sup>81</sup>, avviato con la positivizzazione dei diritti (*Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e del cittadino* del 1948)<sup>82</sup>.

La proposta guarda non solamente dai cittadini di questo o di quello Stato, bensì ad ogni persona umana, indipendentemente dallo *status civitatis*<sup>83</sup>; essa sembra idonea a consentire il passaggio dallo *status civitatis* allo *status personae*, ossia alla considerazione della persona (intesa come valore) nella condizione giuridica (originaria) che ne riassume, in una sintesi unitaria e complessa, i diritti inviolabili e i doveri inderogabili<sup>84</sup>, in tal modo esprimendo la posizione giuridica del singolo rispetto all'intera comunità umana, senza operare discriminazioni in relazione allo *status civitatis* posseduto.

##### 5. La tutela della presente e delle future generazioni e la salvaguardia del pianeta (per una soggettività non umana)

Il *populus* planetario comprende, nella dimensione diacronica, anche gli appartenenti alle generazioni future. Con riferimento a queste ultime, va evidenziato che, nelle fonti normative di diritto internazionale, il riferimento alle generazioni future è per la prima volta posto in relazione con la necessità di preservare l'ambiente nella *Declaration of the United Nations Conference on the Human Environment* (la cd. *Stockholm Declaration*)<sup>85</sup>, la quale ha condot-

<sup>81</sup> Sul punto v., in particolare, P. COSTA, *Dai diritti del cittadino ai diritti dell'uomo: alle origini della Dichiarazione Onu del 1948*, in T. MAZZARESE, P. PAROLARI (a cura di), *Diritti fondamentali. Le nuove sfide*, Torino 2010, pp. 15-33.

<sup>82</sup> N. BOBBIO, *Presente e avvenire dei diritti dell'uomo*, in *L'età dei diritti*, Torino 1968, pp. 21-24.

<sup>83</sup> In questo senso v., in particolare, V. ONIDA, *Lo statuto costituzionale del non cittadino*, in AA. VV., *Lo statuto costituzionale del non cittadino*, Napoli 2010, p. 3 ss.

<sup>84</sup> Così, autorevolmente, P. PERLINGIERI, *La personalità umana nell'ordinamento giuridico*, Camerino-Napoli 1972, p. 277 s. Ritiene che l'adempimento degli inderogabili doveri costituzionali consenta di accedere ad una nozione di cittadinanza sostanziale, intesa quale partecipazione alla «pratica dei valori ordinamentali»: G. CARAPEZZA FIGLIA, *Condizione giuridica dello straniero e legalità costituzionale*, in *Riv. dir. civ.*, 2018, p. 957.

<sup>85</sup> Il primo principio della *Stockholm Declaration* (adottata il 16 giugno 1972 dalla *United Nations Conference on the Human Environment*) stabilisce che l'uomo «soggiace ad una solenne

to alla creazione dell'*United Nation Environment Program*, dando così l'avvio al processo che ha portato molti Paesi – anche l'Italia<sup>86</sup> – ad inserire, nelle rispettive Costituzioni, la tutela delle generazioni future. Essa oggi è prevista in diverse Costituzioni di Paesi membri dell'U.E. e di tutto il mondo, in particolare di taluni Paesi latinoamericani, riformate in tempi recenti<sup>87</sup>. In questi ultimi, anche la (innovativa) giurisprudenza assicura protezione agli interessi delle generazioni future, come mostra il *leading case* della Corte costituzionale colombiana, la quale ha accolto il ricorso presentato da un gruppo di minori – secondo i quali la deforestazione della foresta amazzonica colombiana lede i diritti alla salute, alla vita e alla sopravvivenza anche delle future generazioni – ed ha condannato il governo colombiano ad approvare un piano di azione per proteggere la foresta amazzonica, anche nell'interesse delle generazioni future<sup>88</sup>.

Con riferimento alle generazioni future, deve però segnalarsi che il dibattito si è incentrato e, forse, impoverito, sulla configurazione giuridica delle situazioni giuridiche delle quali sono titolari<sup>89</sup> e sulla legittimazione al relativo esercizio<sup>90</sup>, piuttosto che sulle nuove categorie – quali quelle della responsabilità<sup>91</sup>,

responsabilità di proteggere e migliorare l'ambiente sia per le generazioni presenti sia per le generazioni future», mentre il secondo prescrive che «le risorse naturali della terra [...] debbono essere salvaguardate per il beneficio delle generazioni presenti e future».

<sup>86</sup> Nell'ordinamento interno, la recente modifica (con L. cost., 11 febbraio 2022, n. 1) dell'art. 9 Cost. ha dato copertura costituzionale alla tutela delle generazioni future. Secondo l'art. 9 Cost., terzo comma, la Repubblica tutela «l'ambiente la biodiversità e gli ecosistemi anche nell'interesse delle future generazioni».

<sup>87</sup> In argomento cfr., in particolare, G. MAJORANA, *Il patto fra generazioni negli ordinamenti giuridici contemporanei. Dallo sviluppo sostenibile all'equilibrio finanziario: la necessità di un lungimirante rapporto fra generazioni*, Torino 2012, p. 165 ss., spec. p. 175 ss.

<sup>88</sup> Corte suprema di Giustizia della Colombia, 5 aprile 2018, n. 4360. Sul punto, cfr. M.C. GAETA, *Principio di solidarietà e tutela di nuovi "soggetti" deboli. La Foresta Amazzonica quale soggetto di diritto (sentenza n. 4360/2018 della Corte Suprema di Giustizia della Colombia)*, in *Famiglia*, 8, 2019; EAD., *Il problema della tutela giuridica della natura: un'analisi comparata tra Italia e Stati dell'America Latina*, in *Nuovo dir. civ.*, 2020, pp. 313 ss., spec. 330 ss.

<sup>89</sup> In argomento si rinvia a L. TAFARO, *Nuove prospettive per i diritti umani. Generazioni future e loro diritti*, in *Teoria e Historia do Direito, Revista do THD, Centro de Investigacao da ULisboa*, Lisboa, 2017, pp. 37-57.

<sup>90</sup> Sul punto v., in particolare, F. DE LEONARDIS, *Tutela delle generazioni future e soggetti preposti alla tutela*, in V. PARISIO (a cura di), *Diritti interni, diritto comunitario e principi sovranazionali. Profili amministrativistici*, Milano 2009, pp. 75-89; ID., *Verso un ampliamento della legittimazione per la tutela delle generazioni future*, in F. ASTONE, F. MANGANARO, A. ROMANO TASSONE, F. SAITTA (a cura di), *Cittadinanza e diritti delle generazioni future*, cit., pp. 51-61; D. THOMPSON, *In rappresentanza delle generazioni future. Presentismo politico e amministrazione fiduciaria democratica*, in *Filosofia e questioni pubbliche*, 2007, pp. 13-29; R. BIFULCO, *Rappresentare chi non esiste (ancora)?*, in L. CHIEFFI (a cura di), *Rappresentanza politica, gruppi di pressione, élites al potere*, Torino 2006, pp. 266-272.

<sup>91</sup> In questo senso cfr., in particolare, R. BIFULCO, *La responsabilità giuridica verso le generazioni future tra autonomia dalla morale e diritto naturale laico*, in A. D'ALOIA (a cura di), *Diritti e Costituzione. Profili evolutivi e dimensioni inedite*, Milano 2003, pp. 169-192; ID., *Futuro e costituzione. Premesse per uno studio sulla responsabilità verso le generazioni future*, in *Studi in onore di Gianni Ferrara*, I, Torino 2005, pp. 287-310; G. LUCHENA, *Ambiente*,

ad esempio – utilizzabili in attuazione delle esigenze di una giustizia intergenerazionale<sup>92</sup>.

Va infine considerato che ogni uomo è parte non solamente dell'unica famiglia umana, ma anche di un tutto più ampio: l'ambiente.

Rispetto a quest'ultimo, si segnala il passaggio – prospettato in diverse esperienze giuridiche<sup>93</sup> – della considerazione della natura da oggetto a soggetto di diritto<sup>94</sup>, con la conseguente attribuzione alle risorse naturali della titolarità di situazioni giuridiche soggettive, *in primis* il diritto alla vita e a (continuare ad) esistere con le caratteristiche attuali.

La prospettazione si basa sulla considerazione che soggetti e beni sono «sempre più connessi da legami di reciprocità»<sup>95</sup> e, soprattutto, sul rilievo che se l'ordinamento considera meritevoli di tutela interessi non umani, deve conseguentemente attribuire ai relativi titolari diritti soggettivi per farli vale-

*diritti delle generazioni future ed etica della responsabilità*, in F. GABRIELE, A.M. NICO (a cura di), *La tutela multilivello dell'ambiente*, Bari 2005, pp. 189-208.

<sup>92</sup> Sulla sfida etica, politica e giuridica della giustizia nei confronti delle generazioni future v., per il dibattito italiano, in particolare, F.G. MENGA, *Dare voce alle generazioni future. Riflessioni filosofico-giuridiche su rappresentanza e riconoscimento a margine della recente modifica dell'articolo 9 della Costituzione italiana*, in *BioLaw J.*, 2, 2022, p. 73 ss.; ID., *Antropocene, pandemia, giustizia intergenerazionale: l'etica pubblica al crocevia fra inclusione ed esclusione del futuro*, in *The Future of Science and Ethics*, 2021, p. 22 ss.; ID., *L'emergenza del futuro. I destini del pianeta e le responsabilità del presente*, Roma 2021, p. 5 ss.; ID., *Etica intergenerazionale*, Brescia 2021; ID., *Lo scandalo del futuro. Per una giustizia intergenerazionale*, Roma 2016; F. CIARAMELLI, F.G. MENGA, *Responsabilità verso le generazioni future. Una sfida al diritto all'etica e alla politica*, Napoli 2017; U. POMARICI, *Natura umana, intersoggettività, idea del futuro. Alle soglie della responsabilità intergenerazionale*, in *Riv. fil. dir.*, 2021, pp. 257-268; R. BIFULCO, *Diritto e generazioni future. Problemi giuridici della responsabilità intergenerazionale*, Milano 2008; R. BIFULCO, A. D'ALOIA (a cura di), *Un diritto per il futuro. Teorie e modelli dello sviluppo sostenibile e della responsabilità intergenerazionale*, Napoli 2008, pp. 29-39.

<sup>93</sup> In argomento, cfr. L. PERRA, *Antropocene e diritto ambientale*, in *Filosofi(e)Semiotiche*, 2022, p. 68 ss.; ID. *L'antropomorfizzazione giuridica*, in *www.dirittoquestioni pubbliche.org*, 2020, pp. 47-70; ID., *Le nuove sfide della democrazia: i diritti della natura nell'umanesimo ecologico*, in *Revista internacional da academia paulista de direito*, 2020, p. 211 ss., spec. p. 221 ss.

<sup>94</sup> In argomento v., in particolare, R.M. NÚÑEZ, *Soggettività giuridica e natura. Spunti per una riflessione civilistica*, in *www.dirittoquestionipubbliche.org*, 2020, p. 29 ss.; ID., *Introduzione. Il soggetto di diritto: premesse per un dibattito*, in F. BILOTTA, F. RAIMONDI (a cura di), *Il soggetto di diritto. Storia ed evoluzione di un concetto nel diritto privato*, Napoli 2020, p. 1 ss.; ID., *Soggettivizzare la natura?*, in *The Cardozo Electronic Law Bulletin*, 2019, p. 1 ss.; ID., *Le avventure del soggetto. Contributo teorico-comparativo sulle nuove forme di soggettività giuridica*, Milano-Udine 2018; ID., *Sul soggetto. Studio di diritto civile*, Milano-Udine 2018. In questa direzione, con specifico riferimento agli alberi, già C.D. STONE, *Should Tress Have Standing? Towards Legal Rights for Natural Objects*, in *Southern California Law Review*, 45, 1972, pp. 450-501. *Contra*: V. TENORE, *Riflessioni sulla rivendicata soggettività delle piante quali esseri senzienti e non statici*, in *ambientediritto.it*, 2023, p. 1 ss.

<sup>95</sup> S. RODOTÀ, *Vivere la democrazia*, Roma-Bari 2018, p. 90. Sul punto cfr. altresì R.M. NÚÑEZ, *Né persone né cose: lineamenti decostruttivi per un rinnovamento concettuale della «summa divisio»*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 2021, p. 359 ss.

re, realizzarli e proteggerli<sup>96</sup>. È, pertanto, la teoria dell'interesse ad aprire la strada all'attribuzione della soggettività ad entità diverse dall'uomo, sul presupposto che vi possano essere interessi meritevoli di tutela «a prescindere dall'elemento corporeo o dal riferimento, antropomorfo, all'individuo della specie umana»<sup>97</sup>.

Si rileva che la soggettività non è mai stata «terreno esclusivo» della persona fisica<sup>98</sup> e che «lo sdoppiamento fra uomo e soggetto non è stato estraneo all'esperienza giuridica occidentale»<sup>99</sup>, come mostra la circostanza che numerosissimi processi siano stati celebrati, nell'Europa medievale e rinascimentale, contro animali, quasi a racchiudere l'umano e il non umano «in una medesima comunità di giustizia»<sup>100</sup>. Al riguardo, è paradigmatico che Gunther Teubner, nel trattare la nozione della soggettività giuridica, richiami la storia dei topi di Autun che, nel 1522, furono citati davanti al Tribunale francese per aver distrutto il raccolto della zona<sup>101</sup>.

Ulteriore testimonianza dell'attribuzione della soggettività ad entità diverse dall'essere umano è rinvenuta nella *ship personification doctrine*, alla quale hanno spesso fatto ricorso le corti statunitensi nella prima metà dell'Ottocento<sup>102</sup>: la nave, attraverso questa operazione antropomorfica, è considerata assoggettabile a condanna, arresto e confisca<sup>103</sup>.

La considerazione delle risorse naturali quali «entità naturali [...] nuove soggettività emergenti»<sup>104</sup> conduce a superare la tradizionale (e millenaria) visione antropocentrica, la quale ha segnato la cultura occidentale e la relativa narrazione in materia di diritti<sup>105</sup>.

Essa non ha consentito di considerare l'ordinamento giuridico quale «ordinamento degli esseri viventi in generale»<sup>106</sup> e ha condotto ad imperniare la

<sup>96</sup> Sul punto v. R.M. NÚÑEZ, *Soggettività giuridica e natura. Spunti per una riflessione civilistica*, cit., p. 38.

<sup>97</sup> R.M. NÚÑEZ, *op. loc. ult. cit.*

<sup>98</sup> R.M. NÚÑEZ, *op. ult. cit.*, p. 35.

<sup>99</sup> R.M. NÚÑEZ, *La natura e i suoi diritti: prime notazioni in ambito civilistico*, cit., p. 3 s.

<sup>100</sup> R.M. NÚÑEZ, *op. loc. ult. cit.*

<sup>101</sup> G. TEUBNER, *Ibridi ed attanti. Attori collettivi ed enti non umani nella società e nel diritto*, Milano 2015, p. 19 ss.

<sup>102</sup> Sul punto v. D. LIND, *Pragmatism and Anthropomorphism: Reconceiving the Doctrine of the Personality of the Ship*, in *University of San Francisco Maritime Law Journal*, 22, 2009, p. 9 ss.

<sup>103</sup> Sul *leading case* della Corte suprema americana (*Tucker v. Alexandroff*, 183 U.S. 424 (1902), p. 183 U.S. 438) v. R.M. NÚÑEZ, *Soggettività giuridica e natura. Spunti per una riflessione civilistica*, cit., p. 34.

<sup>104</sup> L. COLELLA, *I «diritti degli alberi» e la soggettività delle foreste. Brevi note comparative a margine della Dichiarazione dei diritti degli alberi in Francia*, in *www.rivistadga.it*, 4, 2019, p. 11.

<sup>105</sup> Sul punto, cfr. S. TAFARO, *Persona: Radici e valenze. Superare l'antropocentrismo*, in *International Scientific Journal – Collegi Fama*, anno I n° 1, Roma-Bari 2016, pp. 5-32.

<sup>106</sup> A. GAMBARO, *La proprietà*, in *Tratt. dir. priv.* Iudica-Zatti, II ed., Milano 2017, p. 82.

soggettività sull'essere umano vivente e a ritenere che l'attribuzione dei diritti «suppone necessariamente una persona»<sup>107</sup>.

Il diritto civile del XXI secolo, per le ragioni sinora esaminate, richiede che l'ambiente – indubbiamente strumentale ad assicurare le condizioni di esistenza e sopravvivenza della specie umana – sia tutelato *iure proprio*, al punto che, quandanche fosse possibile la vita umana in un ambiente inquinato, si dovrebbe convenire sul fatto che «la pienezza vitale della terra [...] [ha] di per sé stessa diritto alla nostra tutela»<sup>108</sup>.

Siffatta visione incontra non poche resistenze<sup>109</sup>, tuttavia la *sostenibile* tesi della soggettività della natura consente anche di intravedere possibili itinerari del diritto civile dopo la «catastrofe».

L'enormità della posta in gioco impone di fare ricorso a tutti gli strumenti dell'armamentario concettuale del secolo scorso, sia pure rivisitandoli, dando così vita ad uno «strumentario “ecologico” multiplo [...], capace di diramarsi nell'intero tessuto del diritto privato»<sup>110</sup>.

In questa direzione, potrebbe altresì utilizzarsi la categoria dottrinale dei beni comuni<sup>111</sup>, nella sua rivisitazione conseguente ad una rilettura della teoria dei beni funzionale, sistematica e assiologica<sup>112</sup>.

La considerazione delle risorse naturali quali *res communes* è peraltro accolta dalla giurisprudenza di legittimità<sup>113</sup> e dalla Corte EDU<sup>114</sup> e, più di re-

<sup>107</sup> E. GIANTURCO, *Sistema di diritto civile italiano, Parte generale*, III ed., Napoli 1909, p. 186.

<sup>108</sup> H. JONAS, *Il principio responsabilità. Un'etica per la civiltà tecnologica*, cit., p. 175.

<sup>109</sup> Evidenza che «il civilista convenzionale valuterà l'attribuzione di diritti alla natura come una bizzarria, una stravaganza propria di realtà ben lontane da quelle italiana ed europea»: R.M. NÚÑEZ, *Soggettivizzare la natura?*, cit., p. 5.

<sup>110</sup> R.M. NÚÑEZ, *Soggettività giuridica e natura. Spunti per una riflessione civilistica*, cit., p. 42.

<sup>111</sup> Sulla categoria dottrinale dei beni comuni v., in particolare, U. MATTEI, *Beni comuni*, Roma-Bari 2011; M.R. MARELLA (a cura di), *Oltre il pubblico e il privato. Per un diritto dei beni comuni*, Verona 2012; S. RODOTÀ, *Il terribile diritto. Studi sulla proprietà privata e i beni comuni*, Bologna 2013; P. MADDALENA, *I beni comuni nel codice civile, nella tradizione romanistica e nella Costituzione della Repubblica italiana*, in *Giur. cost.*, 2011, p. 2613 ss.; A. DI PORTO, *I “beni comuni” in cerca di identità e tutela*, in *Dialoghi con Guido Alpa*, cit., p. 163 ss.; ID., *Res in usu publico e «beni comuni»*, Torino 2013, p. 54 ss.; U. MATTEI, A. QUARTA, *Punto di svolta. Ecologia, tecnologia e diritto privato. Dal capitale ai beni comuni*, Sansepolcro 2018, p. 82 ss.; A. LUCARELLI, *La democrazia dei beni comuni*, Roma-Bari 2013; U. POMARICI, *Beni comuni*, in ID. (a cura di), *Atlante di filosofia del diritto*, vol. I, Torino 2012, pp. 1 ss.; P. GROSSI, *I beni: itinerari fra ‘moderno’ e ‘pos-moderno’*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.* 2012, p. 1059 ss.; G. PERLINGIERI, *Criticità della presunta categoria dei beni c.dd. «comuni». Per una «funzione» e una «utilità sociale» prese sul serio*, in *Rass. dir. civ.*, 2022, p. 137 ss.

<sup>112</sup> Così, autorevolmente, P. PERLINGIERI, *Normazione per principi: riflessioni intorno alla proposta della Commissione sui beni pubblici*, in *Rass. dir. civ.*, 2009, p. 1184 ss.

<sup>113</sup> Si tratta delle note sentenze sulle Valli da pesca della laguna di Venezia: Cass., Sez. Un., 14 febbraio 2011, n. 3665; 16 febbraio 2011, nn. 3811 e 3812; 18 febbraio 2011, nn. 3936, 3937, 3938 e 3939, in *www.demanio.civico.it*.

<sup>114</sup> CEDU, 23 settembre 2014, n. 46154/11, Valle Pierimpì società agricola s.p.a. c. Italia, in *www.giustizia.it*.

cente, anche dal giudice amministrativo<sup>115</sup> e un significativo antecedente in tal senso può rinvenirsi nella nota sentenza del 9 marzo 1887 della Cassazione di Roma, sull'uso pubblico di Villa Borghese<sup>116</sup>; in essa la corte riconobbe l'esistenza di un diritto *sui generis* – da essa definito *ius deambulandi* – comprendente il diritto di passeggiare, di godere del parco, di respirarvi l'aria salubre, di partecipare alla messa nella cappella ivi posta e di visitare il museo<sup>117</sup>.

<sup>115</sup> TAR Veneto, 8 marzo 2018, n. 273, in *Rass. dir. civ.*, 2019, p. 633 ss., con riferimento all'isola di Poveglia della laguna di Venezia. In argomento, cfr. A. NERVI, *La gestione dei beni comuni urbani. Modelli normativi*, in R.A. ALBANESE, E. MICHELAZZO, A. QUARTA (a cura di), *Gestire i beni comuni urbani. Modelli e prospettive*, Torino 2020, p. 39 ss.

<sup>116</sup> Sul punto v. A. DI PORTO, *I "beni comuni" in cerca di identità e tutela*, cit., p. 171; ID., *Res in usu pubblico e "beni comuni". Il nodo della tutela*, cit., p. 51 ss.; V. CERULLI IRELLI, L. DE LUCIA, *Beni comuni e diritti collettivi*, in *Pol. dir.*, 2014, p. 17.

<sup>117</sup> La Cassazione di Roma accolse la tesi sostenuta, nella sua celebre arringa, da Pasquale Stanislao Mancini, pubblicata nella rivista *Il Filangieri*, XI, 1886 nei numeri di gennaio (pp. 1-19), febbraio (pp. 49-78) e marzo (pp. 119-151).

*Abstract* [Ita]

Le esperienze tragiche che stanno contrassegnando l'inizio del XXI secolo (la pandemia globale da Covid-19, le guerre nel cuore dell'Europa e del Mediterraneo, la devastazione delle risorse naturali che mette a rischio la sopravvivenza della specie umana) pongono al giurista del ventunesimo secolo interrogativi pregnanti, non dissimili da quelli ai quali, nella riflessione giuridica della ricostruzione post-bellica, dopo due conflitti mondiali, l'Olocausto e i regimi totalitari, tentò di dare risposta la scienza giuridica.

Le aggressioni alla persona umana (e alla sua dignità) e all'ambiente di questo secolo impongono una riflessione sul diritto civile attuale, sull'adeguatezza delle sue categorie e dei suoi istituti e il saggio si pone quale contributo a siffatta riflessione. L'indagine prende le mosse, con la metodologia imposta dalla complessità, dalle proposte del costituzionalismo globale e dell'attribuzione della soggettività alla natura e delinea prospettive per una tutela efficace della presente e delle future generazioni e del pianeta.

*Parole chiave:* XXI secolo; diritto civile; costituzione planetaria; generazioni future; soggettività della natura.

*Abstract* [Eng]

The tragic experiences that mark the beginning of the 21st century (the global pandemic of Covid-19, the wars in the heart of Europe and the Mediterranean, the devastation of natural resources that endangers the survival of the human species) pose poignant questions to the 21st century jurist, not unlike those to which, in the legal reflection of post-war reconstruction, after the two world wars, the Holocaust and totalitarian regimes, legal science attempted to respond.

The attacks on the human person (and his dignity) and the environment in this century impose a reflection on current civil law, on the adequacy of its categories and institutions, and the essay is intended as a contribution to this reflection. With the methodology imposed by complexity, the investigation takes its cue from the proposals of global constitutionalism and the attribution of subjectivity to nature and outlines prospects for the effective protection of present and future generations and the planet.

*Keywords:* 21st century; Civil Law; planetary constitution; future generations; subjectivity of nature.